

**DELIBERAZIONE 14 GENNAIO 2016  
13/2016/R/EEL**

**PRIME DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DELLE COMPONENTI  
TARIFFARIE A COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI PER I CLIENTI CONNESSI IN ALTA E  
ALTISSIMA TENSIONE**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 gennaio 2016

### **VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (di seguito: decreto-legge 210/15), in corso di conversione in legge;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A e, in particolare, l'Allegato a tale deliberazione recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel)
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica - disposizioni per il periodo 2016-2019 (TIT), approvato con la deliberazione 654/2015/R/eel (di seguito:TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 657/2015/R/com (di seguito: deliberazione 657/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 667/2015/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 668/2015/R/com (di seguito: deliberazione 668/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 gennaio 2016, 1/2016/R/eel;
- la nota del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 (prot. Autorità 15491 del 26 aprile 2013) (di seguito: primo atto di indirizzo);
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 del 28 giugno 2014, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" (di seguito: Comunicazione 2014/C 200/01).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- i paragrafi 3.7.1 e 3.7.2 della “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (di seguito: Disciplina) di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01 prevedono, tra l’altro, che gli Stati membri possano adottare misure di agevolazione per le imprese a forte consumo di energia elettrica, limitatamente agli oneri derivanti dal supporto allo sviluppo della generazione a fonti rinnovabili e a determinate condizioni e che la Commissione debba approvare un piano di adeguamento nei casi in cui sistemi di agevolazioni preesistenti all’entrata in vigore di detta disciplina non siano conformi a dette condizioni;
- il procedimento di verifica della compatibilità con il mercato interno delle misure istitutive di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, attuative dell’articolo 39 del decreto legge 83/12, instauratosi davanti alla Commissione europea in seguito alla notifica effettuata dal Governo è ancora in corso;
- in relazione all’obbligo di *standstill* derivante dal procedimento di cui al precedente punto, l’Autorità, da ultimo con la deliberazione 668/2015/R/eel, ha disposto la proroga del termine per l’erogazione delle agevolazioni, riservandosi altresì di integrare o modificare la disciplina in vigore ai fini dell’erogazione delle agevolazioni relative agli anni 2014 e 2015, ed eventualmente anche quelle relative al secondo semestre 2013, successivamente alla conclusione del procedimento in corso davanti alla Commissione europea, in considerazione di eventuali modifiche che potrebbero richiedersi in esito al medesimo procedimento.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 210/15 dispone che l’Autorità provveda ad adeguare, in tutto il territorio nazionale, per le utenze connesse in alta e altissima tensione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, “*la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico in modo da rispecchiare la struttura degressiva della tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, in vigore dal 2014*”;
- la struttura degressiva della tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, in vigore dal 2014 è di tipo trinomio, in quanto prevede corrispettivi espressi per punto di prelievo all’anno, per kW di potenza massima prelevata in ciascun mese e per kWh di energia prelevata dalla rete; l’Autorità è pertanto tenuta ad adeguare in tali termini la struttura delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema con effetto dall’1 gennaio 2016; l’attuazione di tale disposizione di legge ha natura vincolata con la conseguente sua sottrazione alla consultazione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 649/2014/A;
- peraltro, per quanto concerne gli oneri generali di sistema, la transizione dall’attuale struttura tariffaria a scaglioni applicata ai clienti connessi in alta e altissima tensione alla struttura di tipo trinomio rispecchiante le tariffe di rete, di cui al punto precedente, richiede tempi tecnici connessi, oltre che alle fisiologiche attività di

calcolo dei valori delle aliquote corrispondenti da parte degli uffici dell'Autorità, anche, e soprattutto, con l'esigenza degli operatori del settore elettrico (distributori e venditori) di disporre di un tempo tecnico minimo e necessario per l'adeguamento dei propri sistemi di fatturazione alla nuova struttura;

- le predette tempistiche rendono impossibile o comunque altamente difficoltosa, un'applicazione della nuova disciplina, attuativa della predetta disposizione del decreto-legge 210/15, sin dal primo ciclo di fatturazione relativo al mese di gennaio 2016;
- da quanto sopra consegue la necessità di prevedere un periodo transitorio nel quale applicare, a titolo provvisorio, aliquote coerenti con la struttura previgente, al fine di consentire comunque la fatturazione dei consumi agli utenti, garantendo certezza nei rapporti; al termine del periodo transitorio, con la valorizzazione delle aliquote della nuova struttura di tipo trinomio, si procederà ai conseguenti conguagli, in coerenza con il precetto legislativo che fa decorrere dal 1 gennaio 2016 gli effetti di tale nuova struttura.

#### **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 210/15 dispone altresì che *“la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico, di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 sia applicata esclusivamente agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili”*; l'attuazione di quest'ultima specifica previsione risulta quindi collegata al già richiamato procedimento di verifica della compatibilità delle misure in parola con la Disciplina di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01;
- per l'attuazione della disposizione di cui al punto precedente si renderà comunque necessario, secondo la procedura definita dal richiamato articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12, l'aggiornamento del primo atto di indirizzo, in esito al citato procedimento di verifica da parte della Commissione europea della compatibilità delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e all'approvazione del piano di adeguamento.

#### **RITENUTO NECESSARIO E URGENTE:**

- dare applicazione alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 210/15 relativa all'adeguamento della struttura delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali; chiarire pertanto che le componenti degli oneri generali, da applicare dall'1 gennaio 2016 per le utenze connesse in alta e altissima tensione, abbiano una struttura trinomia (€cent/punto di prelievo per anno; €cent/kW; €cent/kWh);
- tenere peraltro conto delle sopra richiamate esigenze connesse anche ai tempi tecnici di adeguamento dei sistemi di fatturazione delle imprese distributrici e dei venditori, e pertanto, definire un meccanismo in acconto nel breve termine in continuità con le

modalità di applicazione degli oneri generali negli anni precedenti, anche ai fini di una semplificazione delle eventuali procedure di conguaglio;

- prevedere pertanto che, transitoriamente, a partire dal 1 gennaio 2016 e per l'intero trimestre 1 gennaio 2016 – 31 marzo 2016, ai clienti connessi in alta e altissima tensione vengano applicate in via provvisoria, a titolo di acconto, le componenti tariffarie a scaglioni a copertura degli oneri generali di sistema, di cui alla tabella 1 della deliberazione 657/2015/R/com;
- prevedere che, con successivo provvedimento, venga definito il valore delle aliquote degli oneri generali con struttura trinomia (€/cent/punto di prelievo per anno; €/cent/kW; €/cent/kWh) rispecchiante le tariffe di rete, da applicare con effetto economico dall'1 gennaio 2016; tale provvedimento potrebbe essere adottato entro il 31 marzo 2016, anche al fine di tenere in considerazione eventuali modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge 210/15; in occasione dell'adozione di tale provvedimento potrebbero essere altresì valutate esigenze connesse ai necessari conguagli rispetto al predetto periodo transitorio;
- con il medesimo provvedimento di cui al punto precedente, modificare il TIT ove necessario in relazione al superamento delle componenti tariffarie a scaglioni a copertura degli oneri generali di sistema.

## **DELIBERA**

1. di stabilire che, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 210/15, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema applicabili per le utenze connesse in alta e altissima tensione dal 1 gennaio 2016 abbiano struttura trinomia (€/cent/punto di prelievo per anno; €/cent/kW; €/cent/kWh);
2. di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi entro il 31 marzo 2016, la fissazione del valore delle aliquote degli oneri generali articolate secondo la struttura di cui al precedente punto 1, da applicare con effetto economico dall'1 gennaio 2016;
3. di stabilire che, transitoriamente, limitatamente al trimestre 1 gennaio 2016 – 31 marzo 2016, ai clienti connessi in alta e altissima tensione vengano applicate in via provvisoria, a titolo di acconto e salvo conguaglio da compiere in seguito e secondo eventuali modalità definite col provvedimento di cui al precedente punto 2, le componenti tariffarie a scaglioni a copertura degli oneri generali di sistema, di cui alla tabella 1 della deliberazione 657/2015/R/com;
4. di confermare le disposizioni di cui alla deliberazione 668/2015/R/eel, per quanto concerne l'attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legge 215/2015, laddove prevede che la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico, di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12, sia applicata esclusivamente agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dello Sviluppo Economico, all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Nucleo Speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

14 gennaio 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*